Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 14

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

67ª seduta: martedì 9 aprile 2019

Presidenza del presidente PITTONI

DL-RD 0280
TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(647) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***

(1146) ***Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4, 7
DE LUCIA *(M5S)*, *relatrice* 4

(641) ***Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 8
GRANATO *(M5S)* 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1100.

Illustro il disegno di legge, in qualità di relatore.

Il disegno di legge n. 1100, assegnato in sede deliberante alla 7ª Commissione, istituisce un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato dalle Commissioni riunite 1ª e 8ª in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 (semplificazione), Atto Senato n. 989, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Durante l'esame in Aula tale emendamento non è stato ritenuto però proponibile dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica è definito un piano triennale di interventi utilizzando le risorse destinate ai settori di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Si ricorda che la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento, con riferimento al triennio 2015-2017, con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF- MIUR-MIT) emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 che ha autorizzato le Regioni per interventi di edilizia scolastica a stipulare mutui, tra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Da ultimo la programmazione unica triennale 2018-2020 è stata adottata con il decreto ministeriale n. 615 del 2018.

In base al testo, le risorse necessarie per il piano triennale di interventi 2019-2021 sono attinte dalla quota parte spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e finanziato dall'articolo 1,

comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ripartito tra diversi settori di spesa, tra cui anche l'edilizia scolastica.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano triennale di interventi 2019-2021 vengono differiti alcuni termini previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016: dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola; dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asilo nido.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non essendoci richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(647) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***

(1146) ***Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 647 e 1146.

Prego la relatrice, senatrice De Lucia, di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

DE LUCIA, *relatrice*. I disegni di legge nn. 1146 e 647, assegnati in sede redigente alla 7ª Commissione, intendono innovare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n.91 del 2013.

Il disegno di legge n. 1146, già approvato dalla Camera dei deputati con riferimento al medesimo oggetto, interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore. Il tema è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 a seguito di una specifica raccomandazione europea del 2012; in particolare, il comma 2 ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse

sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite all'anno ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente, al momento della prima pubblicazione attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente; tramite la ripubblicazione da parte dell'autore senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito; dal luogo e nel momento scelti individualmente entro 18 mesi dalla prima pubblicazione a titolo gratuito per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

Successivamente è intervenuta la raccomandazione 2018/790/UE del 25 aprile 2018, in virtù della quale gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione stessa, al più tardi entro 12 mesi per le scienze sociali ed umane.

Per quanto attiene il contenuto del disegno di legge n. 1146, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 e in particolare definisce l'ambito di applicazione stabilendo che esso concerne i risultati e i dati anche parziali della ricerca quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi gli articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione; specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti e affini non commerciali; elimina la necessità di un numero minimo di uscite annue dei periodici su cui devono essere edite le pubblicazioni scientifiche e gli atti di convegni o i materiali audio e video; stabilisce che l'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente al momento della prima pubblicazione, oppure dopo un determinato lasso di tempo dalla prima pubblicazione, quando quest'ultima ha avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete Internet in archivi elettronici istituzionali o disciplinari. Riduce, infine, i tempi rispettivamente da 18 a 6 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche tecniche e mediche e da 24 a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. In tal modo si opera un allineamento ai tempi indicati dalle raccomandazioni europee.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sostituisce il comma 3 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 disponendo l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per l'adozione di strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati da essi rispettivamente gestite, la costituzione di un'infrastruttura nazionale previa individuazione del soggetto preposto alla relativa gestione per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i *software* di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi, la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, inserisce il comma 3-*bis* al medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 stabilendo che il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 45 del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 2018 del 2016, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce su questo punto il parere del Ministro dell'istruzione. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale l'articolo 1, comma 1, lettera *d),* autorizza la spesa di 1.000.000 di euro nel 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mentre a legislazione vigente si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili senza ulteriori oneri. La copertura è recata dalla successiva lettera *e)*.

L'articolo 1, comma 2, inserisce l'articolo 42-*bis* nella legge n. 633 del 1941. Il comma 1 del nuovo articolo dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica pubblicata in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete Internet in archivi elettronici istituzionali o disciplinari con accesso aperto dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione per le opere nelle aree disciplinari scientifiche tecniche e mediche e dopo non più di un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore è tenuto ad indicare gli estremi della prima edizione e a specificare il nome dell'editore. Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che l'autore rimane titolare del suddetto diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore e le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 diventano nulle.

Il disegno di legge n. 647 riproduce il testo dell'originario Atto Camera n. 395, poi modificato durante l'esame in prima lettura presso quel ramo del Parlamento. L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013: in particolare, specifica che le misure per l'accesso aperto ai risultati della ricerca sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica per finalità non commerciali ed elimina il numero minimo di uscite dei periodici che documentano le pubblicazioni scientifiche. Include anche l'eventuale materiale audio e video allegato all'articolo tra i materiali che vanno resi accessibili a titolo gratuito dal luogo o dal momento scelti dall'utente, riduce i tempi della ripubblicazione rispettivamente da 18 a 6 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari scientifiche tecniche e mediche e da 24 a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dispone la nullità di qualsiasi forma contrattuale che possa impedire di fatto l'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche: in particolare, stabilisce che è nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata con le modalità di accesso aperto alla prima pubblicazione ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi o se uno o più autori della pubblicazione realizzata in fase di ripubblicazione senza fini di lucro hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione.

Si ricorda che, in base all'articolo 118 della legge n. 633 del 1941, per contratto di edizione si intende il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe per conto ed a spese dell'editore stesso l'opera dell'ingegno. L'articolo 119 stabilisce, tra l'altro, che il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione o taluni di essi con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, prevede l'istituzione da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica con il compito di individuare le migliori forme di diffusione dell'informazione culturale scientifica attraverso i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Stabilisce inoltre che le trasmissioni relative all'informazione culturale scientifica devono essere previste all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI-Radiotelevisione italiana.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice De Lucia.

Non essendovi richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(641) ***Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 641, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Ricordo che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. La relatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, che è in distribuzione. Chiedo quindi se ci sono ulteriori proposte al riguardo.

GRANATO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che vengano escluse Anief e A.N.Co.T.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Procederemo pertanto al più presto a svolgere il programma di audizioni concordate, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00